



COMUNICATO UFFICIALE N. 435 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. n. 508/AA e n. 509/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 508/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 654 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Roberto DE INGENIIS, e della società ASD VILLAMAGNA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto DE INGENIIS, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Villamagna Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, a seguito della gara Castel di Sangro - Villamagna Calcio, disputata il 27.11.2025 e valevole per il Campionato Juniores Provinciali Girone A del Comitato Regionale Abruzzo della L.N.D., inviato un messaggio vocale privato dal proprio profilo Instagram a quello dell'arbitro della predetta gara, dal contenuto inopportuno;

ASD VILLAMAGNA CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Roberto De Ingeniis;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Roberto DE INGENIIS,
 - Società ASD VILLAMAGNA CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Nazario D' Onofrio;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Roberto DE INGENIIS,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD VILLAMAGNA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 509/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 714 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo PINCIROLI, Francesco CELIENTO, Franco SMERIERI, Ludovic DELECHAT, Li YING e della società FC PRO VERCELLI 1892, avente ad oggetto la seguente condotta:

Paolo PINCIROLI, n.q. di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., dal 30/08/2022 al 15/05/2025, in violazione:

- degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della F.C. Pro Vercelli 1892 S.R.L., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 11/01/2025), ex comma 7 dell'art. 20bis delle N.O.I.F., la documentazione richiesta dall'art. 20bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1), in relazione alla cessione perfezionatasi il 27 dicembre 2024 da parte della Milvus1 S.r.l. del 51% del capitale della società sportiva, per il 41% alla Go Reset Sport S.r.l. e per il 10% alla Reset Holding S.r.l.;

- degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, (scadente in data 6/01/2024) ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., sia la copia dell'atto di cessione che la documentazione richiesta dai commi 5 e 6, lettera A1), in relazione alla cessione di quote della società sportiva perfezionatasi il 22 dicembre 2023 con la quale la Go Reset Sport S.r.l. è passata dal 25% al 49% del capitale della società sportiva;;

Francesco CELIENTO, n.q. di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della F.C. Pro Vercelli 1892 S.R.L., dal 30/08/2022 al 15/05/2025, in violazione:

- degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 11/01/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1), in relazione alla cessione perfezionatasi il 27 dicembre 2024 da parte della Milvus1 S.r.l. del 51% del capitale della società sportiva, per il 41% alla Go Reset Sport S.r.l. e per il 10% alla Reset Holding S.r.l.;

- degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della F.C. Pro Vercelli 1892 S.R.L., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 6/01/2024), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., sia la copia dell'atto di cessione che la documentazione richiesta dai commi 5 e 6, lettera A1), in relazione alla cessione di quote della società sportiva perfezionatasi il 22 dicembre 2023 con la quale la Go Reset Sport S.r.l. è passata dal 25% al 49% del capitale della società sportiva;

Franco SMERIERI, n.q. di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della F.C. Pro Vercelli 1892 S.R.L., dal 01/03/2024 al 06/04/2025, in violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 11/01/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1), in relazione alla cessione perfezionatasi il 27 dicembre 2024 da parte della Milvus1 S.r.l. del 51% del capitale della società sportiva, per il 41% alla Go Reset Sport S.r.l. e per il 10% alla Reset Holding S.r.l.;

Ludovic DELECHAT, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della F.C. Pro Vercelli 1892 S.R.L., dal 15/05/2025, in violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della F.C. Pro Vercelli 1892 S.R.L., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 30/05/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., dal Sig. Li Ying, Founder Member e controllante il 100% del capitale della Bridge Football Group (HK) Limited, a sua volta controllante il 100% della Bridge Football Group B.V.(NL), in relazione all'ingresso, in data 15 maggio 2025, nel 100% del capitale della società sportiva da parte della Bridge Football Group B.V. (NL), la documentazione richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1) ed in particolare: A) in relazione ai requisiti di onorabilità, pur reiteratamente sollecitata la documentazione conforme a quanto richiesto dal 5° comma dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., è stata trasmessa solamente copia del passaporto del Sig. Li Ying, rilasciato dalla Repubblica Popolare Cinese in data 13 luglio 2016, e, pertanto, la documentazione prodotta è carente e quindi non idonea; B) in relazione ai requisiti di solidità finanziaria della Bridge Football Group (HK) Limited e del final owner Li Ying, la Commissione, pur avendone reiteratamente sollecitato l'invio, non ha ricevuto alcuna lettera di referenze bancarie da parte degli istituti di credito, nazionali o esteri, attestante il possesso dei requisiti di solidità finanziaria e, in particolare, del rating creditizio, in conformità quanto richiesto dal 6° comma lett. A1 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.;

n.q. di Amministratore Unico e Legale rappresentante della Bridge Football Group B.V.(NL) entrata, in data 15 maggio 2025, nel 100% capitale della F.C. Pro Vercelli 1892 S.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5bis del C.G.S., per non aver prodotto, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 30/05/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione all'ingresso, in data 15 maggio 2025, nel 100% capitale della società sportiva da parte della Bridge Football Group B.V.(NL): A) la documentazione richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., comma 5, in quanto prodotta solo all'esito dell'attivazione da parte della Commissione, ai sensi dell'8° comma dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., della procedura di soccorso istruttorio con pec del 9 luglio 2025 e del 1° agosto 2025; B) la documentazione richiesta dall'art. 20 bis, comma 6° lett. A1), delle N.O.I.F., in quanto la Commissione, pur avendone reiteratamente sollecitato l'invio, non ha ricevuto alcuna lettera di referenze bancarie da parte degli istituti di credito, nazionali o esteri, attestante il possesso dei requisiti di solidità finanziaria e, in particolare, del rating creditizio, in conformità quanto richiesto dal 6° comma lett. A1 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.;

Li YING, n.q. di Final Owner e Founder Member della Bridge Football Group (HK) Limited controllante il 100% del capitale della Bridge Football Group B.V.(NL) entrata, in data 15 maggio

2025, nel 100% capitale della F.C. Pro Vercelli 1892 S.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5bis del C.G.S., per non aver prodotto, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 30/05/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione all'ingresso, in data 15 maggio 2025, nel 100% capitale della società sportiva da parte della Bridge Football Group B.V.(NL), dal Sig. Li Ying, Founder Member e controllante il 100% del capitale della Bridge Football Group (HK) Limited, a sua volta controllante il 100% del capitale della Bridge Football Group B.V.(NL), la documentazione richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1) ed in particolare: A) in relazione ai requisiti di onorabilità, pur reiteratamente sollecitata la documentazione conforme a quanto richiesto dal 5° comma dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., è stata trasmessa solamente copia del passaporto del Sig. Li Ying, rilasciato dalla Repubblica Popolare Cinese in data 13 luglio 2016, e, pertanto, la documentazione prodotta è carente e quindi non idonea; B) in relazione ai requisiti di solidità finanziaria della Bridge Football Group (HK) Limited e del final owner Li Ying, la Commissione, pur avendone reiteratamente sollecitato l'invio, non ha ricevuto alcuna lettera di referenze bancarie da parte degli istituti di credito, nazionali o esteri, attestante il possesso dei requisiti di solidità finanziaria e, in particolare, del rating creditizio, in conformità quanto richiesto dal 6° comma lett. A1 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.;

FC PRO VERCELLI 1892, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Paolo PINCIROLI,
 - Sig. Francesco CELIENTO,
 - Sig. Franco SMERIERI,
 - Sig. Ludovic DELECHAT,
 - Sig. Li YING,
 - Società FC PRO VERCELLI 1892, rappresentata dal legale rappresentante Sig. (Ludovic Delechat;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Paolo PINCIROLI,
 - 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco CELIENTO,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Franco SMERIERI,
 - 3 (tre) mesi di inibizione convertiti, su richiesta dell'interessato, in € 9.000 (novemila/00) di ammenda per il Sig. Ludovic DELECHAT,
 - 3 (tre) mesi di inibizione convertiti, su richiesta dell'interessato, in € 9.000 (novemila/00) di ammenda per il Sig. Li YING,
 - € 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda per la società FC PRO VERCELLI 1892;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL L'11 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina